

**DELIBERAZIONE 9 LUGLIO 2019**  
**303/2019/R/RIF**

**UNIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI DI CUI ALLE DELIBERAZIONI DELL'AUTORITÀ 225/2018/R/RIF E 715/2018/R/RIF, VOLTI ALLA REGOLAZIONE E AL MONITORAGGIO DELLE TARIFFE IN MATERIA DI CICLO DEI RIFIUTI, ANCHE DIFFERENZIATI, URBANI E ASSIMILATI, CON INDIVIDUAZIONE DI UN TERMINE UNICO PER LA CONCLUSIONE DEI MEDESIMI**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1072<sup>a</sup> riunione del 9 luglio 2019

**VISTI:**

- la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008;
- la direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, c.d. Testo Unico dell'Ambiente;
- la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (di seguito: legge 147/13);
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (di seguito: legge 205/17);
- il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (di seguito: legge 267/00);
- il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 23 dicembre 2014, 649/2014/A e, in particolare, l'Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 5 aprile 2018, 225/2018/R/RIF (di seguito: deliberazione 225/2018/R/RIF);
- il comunicato dell'Autorità, pubblicato in data 10 maggio 2018 (di seguito: comunicato 10 maggio 2018);
- il documento per la consultazione dell'Autorità 27 dicembre 2018, 713/2018/R/RIF (di seguito: documento per la consultazione 713/2018/R/RIF);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2018, 714/2018/R/RIF;
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2018, 715/2018/R/RIF (di seguito: deliberazione 715/2018/R/RIF).

## CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 1, comma 527, della legge 205/2017, *“al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea”*, assegna all'Autorità funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite *“con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95”*;
- inoltre, la predetta disposizione, alle lettere f), h), i), espressamente contempla, tra le funzioni dell'Autorità, le seguenti:
  - *“predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»”*;
  - *“approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento”*;
  - *“verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi”*;
- in linea generale, la legge 481/95 attribuisce, all'Autorità, ampie competenze e poteri di regolazione e controllo, da esercitare per la promozione della concorrenza e dell'efficienza nei servizi di pubblica utilità e per garantire la tutela degli utenti anche mediante un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti;
- con deliberazione 225/2018/R/RIE, l'Autorità ha avviato un procedimento per l'adozione di provvedimenti volti a introdurre un nuovo sistema tariffario in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati;
- con comunicato 10 maggio 2018, l'Autorità ha reso nota la decisione, adottata contestualmente all'avvio del procedimento sopra richiamato, in merito alla disciplina transitoria applicabile nelle more della conclusione del medesimo; più in dettaglio, l'Autorità ha stabilito che, con riferimento a tali profili *“al fine di garantire agli operatori e a tutte le parti interessate un quadro di regole certe e chiare, sino all'adozione dei provvedimenti tariffari in esito al procedimento di cui sopra continueranno ad applicarsi transitoriamente i criteri e le modalità operative disposti dalla disciplina previgente alla legge n. 205/17”*;
- con il documento per la consultazione 713/2018/R/RIE, anche sulla base degli elementi raccolti nell'ambito dei *focus group* organizzati con alcune delle principali associazioni degli operatori del settore, l'Autorità ha illustrato i primi orientamenti per la definizione della regolazione tariffaria del servizio integrato di gestione dei

rifiuti urbani e assimilati e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, prospettando quale termine per l'entrata in vigore della nuova disciplina, il 1° gennaio 2020;

- con il medesimo documento, l'Autorità ha chiarito che *“al fine di assolvere i compiti che la legge le ha affidato in materia di ciclo dei rifiuti e, in particolare, al fine di garantire che, per gli anni 2018 e 2019, le tariffe praticate agli utenti siano coerenti con i principi fondamentali dell'ordinamento tariffario, quali quelli dell'efficienza dei costi, l'Autorità intende istituire un sistema di monitoraggio che consenta di valutare l'efficienza dei costi sostenuti nello svolgimento del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione”*, e ha precisato che *“gli orientamenti per la definizione dei criteri di monitoraggio e il criterio di riconoscimento dei costi efficienti sostenuti saranno oggetto di consultazione”*;
- nel citato documento per la consultazione 713/2018/R/RIF, l'Autorità ha altresì chiarito che *“i criteri relativi al primo periodo di regolazione tariffaria, tenuto delle attività di monitoraggio relative alle annualità 2018 e 2019 [...], saranno oggetto di uno specifico provvedimento dell'Autorità che sarà adottato nel corso del 2019”*;
- con la deliberazione 715/2018/R/RIF - in un'ottica di tutela dell'utenza e al fine di assicurare il principio generale di copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento previsto dalla normativa vigente - l'Autorità ha avviato il procedimento per l'introduzione del citato sistema di monitoraggio delle tariffe per le annualità 2018 e 2019;
- nell'ambito del procedimento da ultimo richiamato sono stati avviati tavoli tecnici con l'associazione degli Enti di governo dell'ambito e le principali associazioni degli operatori del settore, nel corso dei quali:
  - sono stati prospettati primi criteri generali di riconoscimento dei costi efficienti per gli anni 2018 e 2019;
  - è stata illustrata la possibile modalità applicativa di tali criteri, con riferimento all'annualità 2018 (2019), indicando che il recupero degli eventuali scostamenti - tra valori effettivi e valori efficienti - sarà inserito, quale componente a conguaglio, nel computo relativo all'anno 2020 (2021);
  - sono state illustrate le prime ipotesi applicative per la determinazione dei ricavi riconosciuti a livello di singola gestione, tenuto conto dei relativi piani economico finanziari approvati dai comuni serviti e di quello eventualmente elaborato dall'Ente di governo dell'ambito di riferimento;
  - è stato conseguentemente individuato un *panel* di gestori, su base volontaria, che ha provveduto a fornire all'Autorità un primo set di dati, di documenti e di informazioni utili allo svolgimento del procedimento in parola.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- nell'ambito della disciplina delle modalità di prelievo del settore dei rifiuti, di cui alla legge 147/13, viene in rilievo la disposizione per la quale *“il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia (...)”* (articolo 1, comma 683);
- a norma degli articoli 151 e 163, del d.lgs. 267/00 (TUEL), gli Enti Locali deliberano il bilancio di previsione entro il 31 dicembre di ogni anno, salvo proroghe motivate da adottarsi con decreto del Ministro dell'Interno.

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- alla luce del quadro ricostruttivo e dei termini sopra richiamati, l'applicazione della nuova regolazione del ciclo dei rifiuti richiede di uniformare l'elaborazione dei piani finanziari predisposti dai gestori, alla base della determinazione delle tariffe della TARI, ai criteri generali in fase di definizione nell'ambito dei procedimenti avviati dall'Autorità.

**RITENUTO CHE:**

- sia necessario coniugare le iniziative avviate dall'Autorità con le tempistiche previste dalla normativa vigente in ordine al processo di valutazione e di determinazione delle modalità di prelievo, a partire da quelle riferite all'anno 2020;
- al fine di accrescere l'efficacia della regolazione di settore, sia opportuno unificare i procedimenti avviati con le deliberazioni 225/2018/R/RIF e 715/2018/R/RIF, volti alla regolazione e al monitoraggio delle tariffe in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, procedendo, in particolare a:
  - a) definire i criteri di monitoraggio e di riconoscimento dei costi efficienti, da applicarsi sulle annualità 2018 e 2019, comunque coperte dall'attribuzione di funzioni regolatorie all'Autorità;
  - b) introdurre una prima metodologia tariffaria per il riconoscimento dei costi efficienti della gestione del ciclo dei rifiuti, in cui i criteri *sub a)* costituiranno parte delle regole necessarie all'individuazione dei costi efficienti ammessi a riconoscimento tariffario a partire dal 2020;
  - c) avviare adeguate attività informative e, ove necessario, formative per la corretta adozione dei piani finanziari richiesti entro l'anno, al fine di garantire l'efficace e rapida applicazione, ai diversi livelli istituzionali, delle regole sopra richiamate;
  - d) avviare attività di confronto interistituzionale finalizzate a definire le procedure di validazione dei dati e le modalità di approvazione dei piani finanziari e dei corrispettivi, al fine di garantire, da un lato, veridicità, chiarezza, completezza e

congruità delle informazioni e, dall'altro, coerenza tra corrispettivi e costi efficienti.

**RITENUTO, INFINE, CHE:**

- alla luce del quadro ricostruttivo e dei termini sopra richiamati, sia necessario procedere, in una logica di semplificazione dell'azione amministrativa, alla riunione dei procedimenti avviati con le deliberazioni 225/2018/R/RIF e 715/2018/R/RIF;
- con riferimento alla necessità di consentire il rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente per le determinazioni tariffarie, sia necessario individuare un termine unico per la conclusione dei procedimenti in oggetto, fissandolo al 31 ottobre 2019

**DELIBERA**

1. di unificare i procedimenti avviati con le deliberazioni 225/2018/R/RIF e 715/2018/R/RIF - volti alla regolazione e al monitoraggio delle tariffe in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati - prevedendone la conclusione entro il termine del 31 ottobre 2019;
2. di trasmettere il presente provvedimento alle associazioni ANCI, ANEA, CIAL, CISAMBIENTE, COMIECO, CONAI, COREPLA, COREVE, CORIPET, FISE ASSOAMBIENTE, RICREA, RILEGNO e UTILITALIA;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

9 luglio 2019

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*